



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna

Direzione Generale
Uff. I – Dirigente Stefano Versari

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali
dell'Emilia-Romagna
Loro Sedi

Ai Gestori delle scuole paritarie di ogni ordine e grado
dell'Emilia-Romagna
Loro Sedi

Oggetto: Scuole paritarie di ogni ordine e grado con sede in Emilia-Romagna: disposizioni per la presentazione delle domande di attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia o di nuovi corsi completi a partire dalla prima classe. Richieste di attivazione di classi collaterali. A.S. 2010-2011.

Con la Circolare Ministeriale 15 gennaio 2010 n. 3, i termini previsti per le iscrizioni a.s. 2010-2011 sono stati fissati rispettivamente:

- il 27 febbraio 2010 per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado;
- il 26 marzo 2010 per la scuola secondaria di II grado.

Al termine delle operazioni di iscrizione, i Gestori delle scuole paritarie di ogni ordine e grado potranno presentare richiesta:

- di attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia;
- di attivazione di nuovi corsi completi a partire dalla prima classe per le scuole primarie e secondarie di I e II grado;
- in via eccezionale, di attivazione di classi collaterali.

Tali richieste si collocheranno all'interno del quadro delineato dalle normative vigenti ed in particolare:

- 1) Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 29 novembre 2007 n. 267 "Regolamento recante: *Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n.250, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 febbraio 2006, n. 27*" che all'art. 1 comma 8 prescrive quanto segue: "In caso di sdoppiamento di un corso già funzionante il gestore deve chiedere entro 30 giorni dal termine ultimo delle iscrizioni annualmente stabilito per l'iscrizione degli alunni, l'estensione del riconoscimento della parità alle nuove classi, a partire dalla prima e con prospettiva di completamento del corso. A norma dell'art. 1 comma 4 della Legge 10 marzo 2000 n. 62 la parità non può essere riconosciuta, di norma, a singole classi".
- 2) Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 10 ottobre 2008 n. 83 "Linee guida per l'attuazione del decreto ministeriale concernente la disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento" che recita all'art. 4 commi:



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna

Direzione Generale
Uff. I – Dirigente Stefano Versari

- 4.6 “In caso di sdoppiamento di un corso già funzionante il gestore deve chiedere entro 30 giorni dal termine ultimo annualmente stabilito per l'iscrizione degli alunni, l'estensione del riconoscimento della parità alle nuove classi, a partire dalla prima e con prospettiva di completamento del corso. Ai sensi dell'art. 1 comma 4, della Legge 10 marzo 2000 n. 62 la parità, di norma, non può essere riconosciuta a singole classi”
- 4.7 “Per le classi iniziali e intermedie il gestore può chiedere all'Ufficio Scolastico Regionale entro l'avvio dell'anno scolastico, l'autorizzazione allo sdoppiamento di classi dovuto a nuovi iscritti o a ripetenti che non possono essere integrati nelle classi esistenti”
- 4.8 “Per le classi terminali della scuola secondaria di II grado il gestore può chiedere, con adeguata motivazione, entro l'avvio dell'anno scolastico, l'autorizzazione al Direttore scolastico regionale per una sola classe collaterale qualora gli studenti neo iscritti non possano essere inseriti nelle classi esistenti”.

Per il corretto inquadramento di quanto previsto ai punti 4.7 e 4.8 si ricorda che la Legge 62/2000 richiede per le scuole paritarie l'organica costituzione di corsi completi; pertanto l'attivazione di classi collaterali deve intendersi come assolutamente eccezionale; tale eccezionalità è ulteriormente sottolineata per quanto riguarda le classi quinte della scuola secondaria di II grado, al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Esami di Stato.

Per le iscrizioni al primo ciclo di istruzione debbono essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministeriale 15 gennaio 2010 n. 4. Per le iscrizioni alla scuola secondaria di II grado dovranno essere rispettate le indicazioni della relativa circolare ministeriale in corso di emanazione.

Stante quanto sopra delineato, con la presente si dispone quanto segue.

A – Attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia paritaria.

L'attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia paritaria ricade in quanto previsto al comma 4.7 delle Linee guida sopra citate. Pertanto i Gestori che intendano avviare nuove sezioni per l'anno scolastico 2010-2011 dovranno farne richiesta all'Ufficio Scolastico Provinciale di competenza entro il termine del **10 agosto 2009**. La richiesta dovrà essere accompagnata dalla documentazione attestante l'idoneità dei locali scolastici all'accoglimento della nuova sezione nonché l'elenco dei bambini con data e luogo di nascita. Per le iscrizioni debbono essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministeriale 15 gennaio 2010 n. 4.

I Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali emaneranno i decreti di estensione del riconoscimento di parità alle nuove sezioni.



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna

Direzione Generale
Uff. I – Dirigente Stefano Versari

B – Attivazione di nuove classi prime in previsione dell'attivazione di un corso completo.

Le scuole paritarie primarie e secondarie di I e II grado che intendano avviare nuove classi prime in previsione dell'attivazione di un corso completo presenteranno richiesta all'Ufficio Scolastico Provinciale competente per territorio, entro il **termine perentorio di 30 giorni** dal termine di chiusura delle iscrizioni. Alla richiesta saranno allegati i documenti e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti l'idoneità dei locali all'accoglimento del nuovo corso completo, l'identità e la precedente scolarità degli allievi, i titoli di studio e le abilitazioni dei docenti (ove nuovi assunti). I Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali emaneranno i decreti di estensione del riconoscimento di parità alle nuove classi prime in previsione del completamento del nuovo corso.

C – Attivazione di classi collaterali iniziali, intermedie o finali del primo ciclo di istruzione.

Come detto in precedenza, l'evenienza di cui al presente comma deve intendersi come eccezionale e comunque non può dare luogo a corsi ampiamente incompleti o frammentati. Le scuole paritarie primarie, secondarie di I e di II grado che, a causa di nuove iscrizioni o di ripetenze, si troveranno a dover attivare una classe collaterale iniziale o intermedia, presenteranno richiesta all'Ufficio Scolastico Provinciale competente per territorio, entro il **termine perentorio del 15 luglio 2009**. Non saranno accolte richieste presentate oltre il termine perentorio indicato. Scaduto il termine perentorio sopra indicato, i Gestori potranno accogliere iscrizioni soltanto fino al completamento delle classi esistenti, non potendosi determinare lo sdoppiamento di classi ad anno scolastico iniziato, secondo la normativa sopra riportata.

Alla richiesta saranno allegati i documenti e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti l'idoneità dei locali all'accoglimento della classe collaterale, l'identità e la precedente scolarità degli allievi, ed i motivi che hanno determinato il surplus di iscrizioni.

I Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali emaneranno i decreti di estensione del riconoscimento di parità alle nuove classi collaterali.

D – Attivazione di classi quinte collaterali in scuole paritarie secondarie di II grado.

In ottemperanza al disposto del comma 4.8 delle Linee Guida citate, i Gestori di scuole secondarie di II grado paritarie che, come evenienza eccezionale, necessitano dell'attivazione di una classe quinta collaterale, dovranno presentare richiesta all'Ufficio Scolastico Provinciale competente per territorio, entro il **termine perentorio del 15 luglio 2009**. Non saranno accolte richieste presentate oltre il termine perentorio indicato. Scaduto il termine perentorio sopra indicato, i Gestori potranno accogliere iscrizioni soltanto fino al completamento delle classi esistenti, non potendosi determinare lo sdoppiamento di classi ad anno scolastico iniziato, secondo la normativa sopra riportata.

Alla richiesta saranno allegati i documenti e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti l'idoneità dei locali all'accoglimento della classe collaterale, l'identità e la precedente scolarità degli allievi, ed i motivi che hanno determinato il surplus di iscrizioni.



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna

Direzione Generale
Uff. I – Dirigente Stefano Versari

Gli Uffici Scolastici Provinciali instruiranno il procedimento, predisporranno il decreto di estensione del riconoscimento della parità scolastica (o di non accoglimento dell'istanza presentata dal Gestore) e trasmetteranno quest'ultimo a questa Direzione Generale entro il **20 agosto 2009**: il decreto di estensione del riconoscimento della parità scolastica in caso di classi quinte collaterali in scuole secondarie di II grado è riservato alla firma dello scrivente. Il Dirigente dell'Uff. I di questa Direzione Generale predisporrà un fac-simile di decreto cui gli Uffici Scolastici Provinciali si atterranno per la predisposizione degli atti.

E' fatto divieto ai Gestori di attivare nuove sezioni, classi collaterali o nuovi corsi senza aver preventivamente ottenuto il relativo decreto di estensione del riconoscimento della parità scolastica.

Il Direttore Generale
Marcello Limina